



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per il Molise*

*Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Campobasso*

*Via Garibaldi n. 25 86100 Campobasso — Tel. 0874.4975*

**Il Dirigente**

- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare il comma 605 dell'art. 1;
- VISTO il D. M. n. 235 del 01/04/2014, recante termini e modalità per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il triennio 2014/2017;
- VISTO il proprio decreto prot. n. 4201 del 28/08/2014, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017, nonché le successive integrazioni;
- VISTO il proprio decreto prot. n. 3921 del 31/07/2017, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per l'A.S. 2017/2018, nonché le successive integrazioni;
- VISTO il proprio decreto prot. n. 5594 del 21/11/2016 con cui, in esecuzione al decreto cautelare del TAR Lazio n. **5872/16** (R. G. n. 10459/15), è stato disposto l'inserimento, con riserva, di Antonella TAMMARO, C.F.: TMMNNL75L42B963C, e di Mirella SCORRANO, C.F.: SCRMLL80M53L113N nella terza fascia delle GaE della scuola Primaria e Infanzia della Provincia di Campobasso;
- VISTA la sentenza n. **1512/17** con cui il TAR del Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso R. G. n. **10459/15** lo dichiara inammissibile;

**DECRETA**

il proprio decreto prot. n. 5594 del 21/11/2016 è revocato nella parte in cui dispone l'inserimento, con riserva, di **TAMMARO Antonella** e di **SCORRANO Mirella** nella terza fascia delle GaE della scuola Primaria e Infanzia della Provincia di Campobasso.

I Dirigenti Scolastici della Provincia di Campobasso nelle cui Graduatorie d'Istituto risultano eventualmente inserite le docenti in questione, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando la posizione dalla I fascia.

Sarà, inoltre, cura delle Istituzioni scolastiche interessate procedere alla risoluzione dell'eventuale rapporto di lavoro stipulato per chiamata dalle GaE ovvero dalla I fascia delle Graduatorie d'Istituto.

Ai sensi dell'articolo 2126 c.c., 1° comma, secondo il quale «*la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione*», restano salvi i diritti patrimoniali acquisiti dalle docenti in seguito alla conclusione del contratto.

Ai fini giuridici, invece, la cancellazione stessa ha effetto retroattivo con conseguente non valutabilità del servizio prestato.

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

L'Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche che si dovessero rendere necessarie.

IL DIRIGENTE

**Giuseppe COLOMBO**

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Alle sig.re Antonella TAMMARO ([vincenzol@gmail.com](mailto:vincenzol@gmail.com)); Mirella SCORRANO ([taide13@libero.it](mailto:taide13@libero.it));

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici della Provincia;

Agli Uffici Scolastici Territoriali – Loro Sedi.